Circolari Speciali

DECRETO SEMPLIFICAZIONI





Scarica la Circolare Speciale in formato Word



Alla luce della Circ. Ag. Entrate 30.12.2014, n. 31/E si riassumono i chiarimenti più rilevanti in ordine alle novità fiscali contenute nel D.Lgs. 21.11.2014, n. 175 (decreto semplificazioni), recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale.

SEMPLIFICAZIONI PER LE PERSONE FISICHE

ADDIZIONALI COMUNALI E REGIONALI ALL'IRPEF (art. 8)

Addizionale regionale

- Modificato l'art. 50, c. 5 del D.Lgs. n. 446/1997, prevedendo che l'addizionale debba essere versata alla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1.01, e non più al 31.12 dell'anno cui l'addizionale
- In tal modo il decreto rende uniforme la data rilevante per la verifica del domicilio fiscale per l'addizionale regionale con quella già prevista per l'addizionale comunale, oggi fissata al 1.01.
- Da quanto sopra consegue che, relativamente al periodo d'imposta 2014, l'addizionale regionale all'IRPEF sarà determinata con riferimento al domicilio fiscale al 1.01.2014. Pertanto, nelle certificazioni e nei modelli dichiarativi relativi all'anno d'imposta 2014 (730/2015 e Unico Persone fisiche 2015) non sarà più richiesta l'indicazione del domicilio fiscale al 31.12.2014.

Addizionale comunale

- Modificato l'art. 1, c. 4 del D.Lqs. n. 360/1998, semplificando il calcolo dell'acconto dell'addizionale comunale; in particolare, è soppressa la previsione che consentiva la possibilità di variare l'aliquota per l'acconto mediante delibere pubblicate entro il 20.12 precedente l'anno di riferimento. Per effetto della modifica, l'acconto dell'addizionale comunale sarà sempre calcolato con la stessa aliquota deliberata dal Comune per l'anno precedente e validamente pubblicata nel Portale del federalismo fiscale.
- La determinazione dell'acconto 2015 dell'addizionale comunale dovrà essere effettuata utilizzando la stessa aliquota prevista per il saldo 2014. Eventuali deliberazioni comunali relative alle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF per il 2015 troveranno applicazione nel calcolo del saldo della medesima addizionale, che sarà determinato nelle certificazioni e nelle dichiarazioni dei redditi relative all'anno d'imposta 2015.

SPESE DI VITTO E ALLOGGIO DEI PROFESSIONISTI (art. 10)

Spese per prestazioni alberghiere

Reddito lavoro autonomo

Regola

Fino al 2014

Dal 2015

• Le predette spese sono integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura.

non superiore al 2% dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta.

• Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande

sono deducibili nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente

• Le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.

Effetti dal 2015

Per il professionista

• La disposizione in esame, a differenza di quella in vigore fino al 2014, non attribuendo carattere di "compensi in natura" a talune prestazioni e somministrazioni (se acquistate direttamente dal committente), introduce una deroga al principio generale, secondo il quale costituisce compenso per il professionista il rimborso delle spese da parte del committente ovvero il sostenimento delle spese direttamente da parte del committente.

Tale deroga comporta per il professionista la completa irrilevanza dei valori corrispondenti alle prestazioni e somministrazioni, acquistate dal committente, di cui lo stesso professionista ha beneficiato per rendere la propria prestazione, sia quali compensi in natura, sia quali spese per la produzione del reddito (da addebitare in fattura).

Per il committente

• Per il committente (impresa o lavoratore autonomo), la deducibilità del costo sostenuto per il servizio alberghiero e/o di ristorazione non sarà più subordinata alla ricezione della parcella del professionista e dipenderà dalle regole ordinariamente applicabili alle rispettive categorie reddituali.

- I professionisti:
 - non devono "riaddebitare" in fattura tali spese al committente;
 - non possono considerare il relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo.



Prestazioni acquistate dal professionista

- Per espressa previsione, l'art. 54, c. 1, 2° periodo TUIR si applica solo alle "prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente".
- Di conseguenza, il regime, ivi stabilito, non troverà applicazione nell'ipotesi in cui tali prestazioni e somministrazioni siano acquistate dal lavoratore autonomo e analiticamente addebitate in fattura al committente, né nell'ipotesi di prestazioni diverse, quali, ad esempio, le spese di trasporto, ancorché acquistate direttamente dal committente.

Deducibilità per il committente

- Si ritiene che il limite di deducibilità del 75% non operi per il committente per le spese sostenute per l'acquisto di prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, di cui sono beneficiari i professionisti nel contesto di una prestazione di servizi resa al committente, imprenditore o lavoratore autonomo.
- Quanto precede presuppone, naturalmente, che sia dimostrabile l'inerenza della spesa rispetto all'attività del committente, l'effettività della stessa e che dalla documentazione fiscale risultino gli estremi del professionista o dei professionisti che hanno fruito delle prestazioni e somministrazioni.

Redditi di lavoro autonomo non abituale Considerata la sostanziale identità tra la nozione di compenso riferibile all'attività di lavoro autonomo
professionale e quella riferibile all'attività di lavoro autonomo non abituale di cui all'art. 67, c. 1, lett. l) del
TUIR, si ritiene che la disposizione sia applicabile anche nella determinazione dei redditi diversi derivanti
da tali attività occasionali.

Decorrenza

- La disposizione in esame trova applicazione dal 1.01.2015.
- Al riguardo, rileverà la data della prestazione alberghiera e delle somministrazioni di alimenti e bevande risultanti dai documenti fiscali emessi da colui che presta il servizio alberghiero o di ristorazione, intestati al committente e con l'indicazione degli estremi del professionista che ha fruito del servizio.

Schema di sintesi delle differenze di trattamento delle spese sostenute dal committente

Fino al 2014: costituisce compenso	Dal 2015: non costituisce compenso
Il committente riceve da colui che presta il servizio alberghiero o di ristorazione, il documento fiscale a lui intestato con l'esplicito riferimento al professionista che ha fruito del servizio.	Il committente riceve da colui che presta il servizio alberghiero o di ristorazione, il documento fiscale a lui intestato, con l'esplicito riferimento al professionista che ha fruito del servizio.
Il committente: - comunica al professionista l'ammontare della spesa effettivamente sostenuta; - invia al professionista copia della relativa documentazione fiscale. In questo momento il costo non è deducibile per l'impresa committente.	Il committente: - non comunica al professionista l'ammontare della spesa effettivamente sostenuta; - non invia al professionista copia della relativa documentazione fiscale. Il costo è deducibile per il committente in base alle ordinarie regole applicabili alla propria categoria di reddito (lavoro autonomo o impresa).
Il professionista: emette la parcella comprensiva dei compensi e delle spese pagate dal committente; considera il costo integralmente deducibile, qualora siano state rispettate le predette condizioni.	Il professionista: emette la parcella non comprendendo le spese sostenute dal committente per l'acquisto di prestazioni alberghiere e per la somministrazione di alimenti e bevande; considera non deducibili le spese sostenute dal committente per l'acquisto di prestazioni alberghiere e per la somministrazione di alimenti e bevande.
L'impresa committente, ricevuta la parcella, imputa a costo la prestazione, comprensiva dei rimborsi spese.	Il costo è deducibile per il committente in base alle ordinarie regole applicabili alla propria categoria di reddito (lavoro autonomo o impresa).

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE (art. 11)

Ampliamento casi di esonero dalla dichiarazione di successione

- Si esclude l'obbligo di presentare la dichiarazione di successione nei casi in cui l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a euro 100.000 e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, salvo che per effetto di sopravvenienze ereditarie queste condizioni vengano a mancare.
- Viene, quindi, innalzato da euro 25.833 ad euro 100.000 il limite di valore dell'attivo ereditario, in relazione al quale non sussiste l'obbligo della presentazione della dichiarazione di successione, al ricorrere delle condizioni previste.

Documenti da allegare in copia non autentica

- I documenti indicati nell'art. 30, lettere c), d), g), h) e i) del T.U.S., da allegare alla dichiarazione di successione, sono rispettivamente:
 - la copia autentica degli atti di ultima volontà dai quali è regolata la successione;
 - la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l'eventuale accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di legittima lesi;
 - la copia autentica dell'ultimo bilancio o inventario di cui all'art. 15, c. 1 del TUS e all'art. 16, c. 1, lett. b), nonché delle pubblicazioni e prospetti di cui alla lett. c) dello stesso art. 16 del TUS;
 - la copia autentica degli altri inventari formati in ottemperanza a disposizioni di legge;
 - i documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili nonché delle riduzioni e detrazioni di cui agli artt. 25 e 26 del TUS.
- Pertanto, in relazione ai predetti documenti (ferma restando la possibilità, da parte dell'ufficio dell'Agenzia
 delle Entrate di richiedere, ove necessario, i documenti in originale o in copia autentica), il contribuente
 potrà allegare alla dichiarazione di successione copie non autenticate, unitamente alla dichiarazione
 sostitutiva di atto di notorietà attestante che le stesse costituiscono copia degli originali, corredata di copia
 del documento di identità del dichiarante.

Semplificazioni in presenza di crediti fiscali

- Alcune modifiche sono dirette a semplificare gli adempimenti dichiarativi degli eredi in presenza di crediti fiscali a favore del de cuius. In sostanza, l'erogazione dei rimborsi fiscali dopo la presentazione della dichiarazione di successione non comporta l'obbligo di presentazione della dichiarazione integrativa.
- Per effetto di tali modifiche, l'Agenzia delle Entrate, nel liquidare l'imposta di successione dovuta, terrà conto degli eventuali rimborsi fiscali erogati dalla stessa Agenzia delle entrate.
- In sostanza, le novità in commento sono dirette a evitare un ulteriore adempimento a carico dell'erede, quando è la stessa Agenzia delle Entrate che provvede sia alla liquidazione dell'imposta di successione sia all'erogazione dei rimborsi.

Favor rei

• In applicazione del principio del favor rei, non si darà luogo all'irrogazione di sanzioni nei confronti dei soggetti che abbiano omesso di presentare la dichiarazione di successione entro i termini previsti e che, sulla base delle nuove modifiche introdotte, non risultano più tenuti a detto adempimento.

ABROGAZIONE COMUNICAZIONE AGENZIA ENTRATE PER LAVORI CHE PROSEGUONO PER PIÙ PERIODI D'IMPOSTA (art. 12)

Obbligo soppresso

• Sono semplificati gli adempimenti previsti per la fruizione della detrazione IRPEF e IRES per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (di cui all'art. 1, commi da 344 a 347 della legge 27.12.2006, n. 296), sopprimendo l'obbligo di inviare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate per i lavori che proseguono per più periodi di imposta.

Soggetti interessati

- La soppressione dell'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate riguarda:
 - i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, per le spese sostenute nel 2014 in relazione a lavori che proseguiranno nel 2015;
- i soggetti con il periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, per le spese sostenute nel periodo di imposta rispetto al quale il termine di 90 giorni scada a decorrere dalla data del 13.12.2014.

Favor rei

 In applicazione del principio del favor rei devono ritenersi non applicabili le sanzioni indicate nella Circolare n. 21/E/2010 anche in relazione a fattispecie di omesso o irregolare invio della comunicazione commesse prima del 13.12.2014 per le quali, alla medesima data, non sia intervenuto provvedimento di irrogazione definitivo.





SEMPLIFICAZIONI PER I RIMBORSI

RIMBORSO CREDITI D'IMPOSTA E INTERESSI IN CONTO FISCALE (art. 14)

Liquidazione degli interessi

- Insieme alla restituzione del credito chiesto a rimborso, l'Agente della riscossione liquida e corrisponde i relativi interessi nella misura determinata dalle specifiche leggi di imposta, senza più bisogno di una separata istanza da parte del contribuente.
- Gli interessi dovuti saranno, pertanto, corrisposti automaticamente e il diritto alla percezione degli stessi da parte del contribuente non sarà più soggetto ad alcun onere, ma soltanto all'effettiva spettanza.

Erogazione del rimborso

- L'erogazione del rimborso in conto fiscale è effettuata:
- entro 60 giorni, quando il rimborso è erogato direttamente dall'Agente della Riscossione;
- entro 20 giorni dalla ricezione di apposita comunicazione dell'Ufficio competente quando, invece, il rimborso è disposto direttamente dall'Agenzia delle Entrate.
- Gli interessi, quindi, calcolati sul capitale, decorrono nel primo caso dal 61° giorno, mentre nel secondo caso dal 21° giorno, qualora l'erogazione del rimborso non avvenga entro i predetti termini a causa della mancanza od insufficienza dei fondi.

Decorrenza

• Le modifiche si applicano ai rimborsi erogati a partire dal 1.01.2015. Ne consegue che la nuova disciplina si applica anche ai rimborsi in corso di esecuzione a quella data.

COMPENSAZIONE DEI RIMBORSI DA ASSISTENZA FISCALE (art. 15)

Somme rimborsate per assistenza fiscale

- A decorrere dal 2015, i sostituti d'imposta recuperano le somme rimborsate ai sostituiti nel mese successivo a quello in cui è stato effettuato il rimborso (nel limite delle ritenute d'acconto relative al periodo d'imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione) mediante compensazione tramite modello F24.
- A seguito della modifica, è possibile effettuare la compensazione utilizzando gli importi a debito indicati nella delega di versamento.
- In sostanza, il sostituto d'imposta espone il dettaglio emergente dai prospetti di liquidazione e dai risultati contabili nel **modello F24**, raggruppati per tributo, anche in caso di dichiarazione congiunta.
- In caso di rateazione, le rate sono calcolate sul risultato contabile a debito.

Versamenti di ritenute eccedenti

• Le medesime modalità devono essere osservate da parte dei sostituti per il recupero di versamenti di ritenute o imposte sostitutive superiori al dovuto, dando evidenza nel citato modello di pagamento dello scomputo operato dai successivi versamenti.

Limiti delle compensazioni

 Per le medesime compensazioni effettuate nei limiti delle ritenute relative al periodo d'imposta, in caso di importi superiori a 15.000 euro annui, non sussiste l'obbligo di apposizione del visto di conformità ovvero di sottoscrizione alternativa da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile.

L'obbligo di apposizione del visto di conformità ovvero di sottoscrizione alternativa sussiste, invece, nel caso in cui l'eccedenza scaturente dalla dichiarazione sia riportata per compensare i pagamenti di **importi diversi dalle ritenute** dovuti nell'anno successivo, posto che il limite dei 15.000 euro, al cui superamento scatta l'obbligo di apporre il visto di conformità, è riferibile esclusivamente alla **compensazione orizzontale** dei crediti.

Decorrenza

- Considerata la necessità di favorire la trasparenza degli adempimenti in capo ai sostituti d'imposta, le predette modalità di scomputo devono essere adottate per tutte le compensazioni effettuate a decorrere dal 1.01.2015, indipendentemente dall'anno di formazione delle eccedenze, sempreché la compensazione non sia riferita all'anno 2014.
- Si tratta, ad esempio, delle ritenute compensate a febbraio 2015 e relative a retribuzioni erogate entro il 12.01.2015, relative al 2014 o delle ritenute compensate nell'ambito del conguaglio relativo al 2014.





SEMPLIFICAZIONI PER LE SOCIETÀ

COMUNICAZIONI DELL'ESERCIZIO DI OPZIONI (art. 16)

Opzioni in dichiarazione dei redditi

- Sono semplificate le modalità con cui aderire a regimi speciali, eliminando l'obbligo di inviare apposita comunicazione per perfezionare il regime opzionale prescelto ed accentrando, all'interno della dichiarazione dei redditi, le autonome comunicazioni relative all'esercizio delle stesse.
- Le nuove disposizioni, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (modello Unico 2015).

Opzione irap

- La norma consente alle società di persone e agli imprenditori individuali, in contabilità ordinaria, di optare per la determinazione della base imponibile secondo le modalità proprie delle società di capitali e degli enti commerciali.
- A seguito delle novità introdotte, la relativa opzione non è più comunicata entro 60 giorni dall'inizio del periodo d'imposta per il quale la si esercita, ma con la dichiarazione IRAP presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale viene esercitata.

Trasparenza fiscale

- Con riferimento alla trasparenza ossia alla possibilità di imputare il reddito della società partecipata a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione, indipendentemente dall'effettiva percezione la disposizione modifica l'art. 115 del D.P.R. n. 917/1986 al c. 4 che, nella versione previgente, prescriveva che l'opzione fosse esercitata entro il primo degli esercizi sociali di efficacia dell'opzione.
- In forza dell'attuale formulazione della disposizione, l'opzione, irrevocabile per 3 esercizi sociali della società partecipata ed esercitata da tutte le società, è comunicata all'Amministrazione Finanziaria "con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione".

In forza del richiamo contenuto nell'art. 116 del TUIR, deve ritenersi che le modifiche introdotte trovino applicazione anche in riferimento all'esercizio dell'opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria.

Consolidato nazionale

- Con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, l'esercizio congiunto dell'opzione deve essere comunicato all'Agenzia delle Entrate con la **dichiarazione** presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione.
- In altri termini, l'opzione per la tassazione di gruppo (consistente nella determinazione in capo alla società o ente controllante di un unico reddito imponibile, corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti aderenti e, conseguentemente, di un'unica imposta sul reddito delle società del gruppo stesso), irrevocabile e vincolante per 3 esercizi sociali, non è più esercitata con apposita comunicazione da inviare entro il 16° giorno del 6° mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta precedente al primo esercizio cui si riferisce l'esercizio dell'opzione stessa (D.M. 9.06.2004).

La modifica introdotta riguarda sia l'esercizio dell'opzione sia il suo rinnovo.

Non trovano, invece, rappresentazione in dichiarazione altri eventi connessi al consolidato fiscale, quali la comunicazione dell'interruzione della tassazione di gruppo (art. 13 D.M. 9.06.2004) o la comunicazione per l'importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto in caso di mancato rinnovo dell'opzione (art. 14 D.M. 9.06.2004), cui deve essere data evidenza attraverso una separata comunicazione da inviare entro 30 giorni decorrenti, rispettivamente, dal verificarsi dell'evento interruttivo o dal termine per la presentazione della dichiarazione.

Tonnage tax

- Sono modificate le modalità di esercizio dell'opzione per la tonnage tax che, fino all'intervento della novella normativa, doveva essere esercitata ai sensi dell'art. 155, c. 1 del TUIR, entro 3 mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire dal quale si intende fruire della stessa con le modalità di cui al D.M. 23.06.2005.
- Dal 2015, pertanto, i soggetti di cui all'art. 73, c. 1, lett. a) del TUIR potranno calcolare il proprio reddito imponibile con le modalità proprie del regime in commento qualora comunichino un'opzione in tal senso all'Agenzia delle Entrate con la **dichiarazione** presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione.





DICHIARAZIONI E VERSAMENTI NELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE DI SOCIETÀ DI PERSONE (art. 17)

Vecchi modelli dichiarativi

• Anche le società di persone ed enti equiparati, con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, utilizzano i "vecchi modelli dichiarativi", ossia quelli approvati nel corso dello stesso anno nel quale si chiude il periodo d'imposta, così come le società di capitali.

Caso pratico

• Prima della modifica normativa, le società di persone ed enti equiparati, anche quando il periodo d'imposta non era coincidente con l'anno solare, erano comunque tenuti ad utilizzare i modelli approvati entro il 31.01 dell'anno di presentazione della dichiarazione (anno n+1).

Esempio

 Si ipotizzi una società di persone con periodo d'imposta 1.01.2014 - 27.07.2014 (anno n).

 Prima della modifica, per dichiarare tale periodo d'imposta, la società era tenuta ad utilizzare il modello di dichiarazione da approvare entro il 31.01.2015 (anno n+1).
 Per effetto della modifica, per dichiarare il medesimo periodo d'imposta, la società deve utilizzare il modello di dichiarazione già approvato nel 2014 (anno n).

Termini di versamento a saldo

- Ferma restando la scadenza del 16.06 dell'anno di presentazione della dichiarazione per l'effettuazione dei versamenti del saldo dovuto in base alla dichiarazione dei redditi e alla dichiarazione IRAP da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni, la modifica normativa interviene sul termine di versamento per le società di persone interessate da operazioni straordinarie (liquidazione, trasformazione, fusione e di scissione).
- In tali ipotesi, il termine di versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi e a
 quella dell'IRAP è il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione
 della dichiarazione.

Caso pratico

 Prima della modifica, nel caso di trasformazione di una società di persone (o altra operazione straordinaria o liquidazione) nel periodo compreso tra gennaio e marzo dell'anno, il termine di presentazione della dichiarazione scadeva entro l'anno stesso. Conseguentemente, poiché i termini di versamento erano normativamente ancorati per tali soggetti all'anno di presentazione dichiarazione, gli stessi scadevano in ogni caso il 16 giugno dello stesso anno.

Esempio

- Una società di persone che si era trasformata a marzo 2012 doveva presentare la dichiarazione entro dicembre 2012 e versare il saldo entro giugno 2012.
- Una società che si era trasformata ad aprile 2012 doveva presentare la dichiarazione entro gennaio 2013 e versare il saldo entro giugno 2013.
- La modifica normativa, che trova applicazione alle operazioni poste in essere a partire dal 13.12.2014, consente di eliminare la predetta anomalia che si generava per le società di persone in caso di operazione straordinaria o liquidazione.

SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA (art. 18)

Periodo di osservazione di 5 anni

- Il presupposto per l'applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica è ora costituito da 5 periodi d'imposta consecutivi in perdita fiscale ovvero, indifferentemente, 4 in perdita fiscale e uno con reddito imponibile inferiore al c.d. reddito minimo (di cui all'art. 30 L. 23.12.1994, n. 724).
- Tale modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 13.12.2014.

Decorrenza

 Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, la disciplina sulle società in perdita sistematica si applica per il periodo d'imposta 2014, solo qualora il medesimo soggetto abbia conseguito perdite fiscali per i precedenti 5 periodi d'imposta (ossia, per i periodi 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013) ovvero sia, indifferentemente, in perdita fiscale per 4 periodi (ad esempio, i periodi 2009, 2010, 2012 e 2013) e per uno con reddito imponibile inferiore al c.d. reddito minimo (2011).





SEMPLIFICAZIONI RIGUARDANTI LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE

DICHIARAZIONI DELLE SOCIETÀ ESTERE (art. 19)

Dati anagrafici italiani

- È abrogato l'art. 4, c. 2 del D.P.R. n. 600/1973, che prevede, per le società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato, l'obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi l'indirizzo dell'eventuale stabile organizzazione nel territorio stesso e, in ogni caso, le generalità e l'indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari.
- Pertanto, le società o enti non residenti non avranno più l'obbligo di indicare tali dati nella propria dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2014.
- Si tratta, infatti, di dati già in possesso dell'Amministrazione Finanziaria.

Effetti

• Con la soppressione di tale adempimento non solo si semplifica la dichiarazione dei redditi per le società o enti non residenti, ma si eliminano anche eventuali incertezze e possibili conseguenze negative in fase di notifica degli atti, in caso di divergenza tra i dati finora indicati da tali soggetti nel modello dichiarativo e quelli presenti nell'anagrafe tributaria.

COMUNICAZIONE DATI DELLE DICHIARAZIONI D'INTENTO (art. 20)

Disciplina precedente

• La previgente disciplina individuava il soggetto onerato della comunicazione **nel cedente o prestatore**, prevedendo che questi, ricevuta la dichiarazione dall'esportatore anteriormente all'effettuazione dell'operazione, comunicasse telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati dalla stessa risultanti entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale fossero confluite le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta.

Disciplina attuale

- L'esportatore è tenuto a trasmettere telematicamente la dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. Successivamente, l'esportatore curerà la consegna al fornitore (o in Dogana) della dichiarazione di intento e della relativa ricevuta di presentazione presso l'Agenzia.
- Il **fornitore** sarà, pertanto, tenuto a **verificare** l'avvenuta trasmissione all'Agenzia delle Entrate prima di effettuare la relativa operazione, pena l'applicazione delle sanzioni previste

Riscontro dei dati

- Il riscontro, a regime, potrà essere effettuato secondo due modalità alternative.
 1. per tutti gli operatori: sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it è già resa disponibile una funzione a libero accesso attraverso la quale, inserendo il codice fiscale del cedente/prestatore, del cessionario/committente, nonché il numero di protocollo della ricevuta telematica, sarà possibile effettuare il predetto riscontro telematico.
- per i soggetti abilitati ai servizi Entratel o Fisconline: sarà possibile verificare nel proprio cassetto fiscale l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento da parte del cessionario/committente, unitamente alla ricevuta telematica. Questa seconda modalità richiede tempi tecnici, per cui sarà inizialmente visibile solo la ricevuta e, successivamente, anche il documento.

Obblighi ancora in essere

• Le nuove disposizioni mantengono in vigore alcuni preesistenti obblighi in capo al dichiarante e al fornitore, quali la tenuta e aggiornamento del **registro per le dichiarazioni ricevute**; il fornitore dovrà continuare a indicare gli **estremi delle stesse nelle fatture emesse**, indicando il regime di non imponibilità.

Decorrenza

- Fino all'11.02.2015 gli operatori possono consegnare o inviare la dichiarazione d'intento al proprio cedente o prestatore secondo le modalità previgenti. In tal caso, il fornitore non dovrà verificare l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate.
- Rimane, comunque, salva la possibilità per gli operatori di avvalersi del nuovo sistema di presentazione in via telematica disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.
- Per le dichiarazioni d'intento già consegnate o inviate secondo le precedenti regole che esplicano, tuttavia, effetti per operazioni poste in essere successivamente all'11.02.2015, sussiste l'obbligo di applicare la nuova disciplina, a partire dal 12.02.2015.
- Pertanto, eventuali dichiarazioni d'intento inviate nel corso del 2014 o dopo il 1.01.2015, laddove riferite a
 operazioni effettuate successivamente all'11.02.2015, dovranno essere effettuate secondo le modalità
 indicate dalla nuova disciplina.





COMUNICAZIONE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST (art. 21)

Disciplina previgente

- Secondo la disciplina previgente, i soggetti passivi IVA avevano l'obbligo di comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore a euro 500 effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list.
- Tali comunicazioni avevano cadenza mensile o trimestrale a seconda dell'ammontare delle operazioni da comunicare.

Anno 2014

Per consentire gli adempimenti dell'intero anno 2014 secondo le regole già adottate per la maggior parte dell'anno, evitando in tal modo di introdurre maggiori oneri, i contribuenti possono continuare a effettuare le comunicazioni mensili o trimestrali secondo le regole previgenti, fino alla fine del 2014.

Nuova disciplina • La nuova disposizione semplifica tale disciplina, prevedendo che i dati relativi ai rapporti intercorsi con Paesi black list siano forniti con cadenza annuale ed elevando a euro 10.000 la soglia di valore complessivo delle operazioni da comunicare.

Importo complessivo annuale

Il limite di 10.000 euro si intende **non per singola operazione**, come a legislazione previgente, ma come limite complessivo annuo, con la conseguenza di prevedere l'obbligo di comunicazione una volta superato il limite di 10.000 euro di valore complessivo di operazioni.

AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE (art. 22)

Disciplina previgente

- I soggetti interessati ad effettuare operazioni intracomunitarie devono far risultare "la volontà di effettuare dette operazioni" nella dichiarazione di **inizio di attività** ovvero in altra **dichiarazione successiva**.
- Prima della modifica in commento, l'Ufficio competente poteva emettere un provvedimento di diniego ad effettuare tali operazioni, entro 30 giorni dalla relativa manifestazione di volontà.

Nel predetto lasso di tempo, il contribuente non poteva porre in essere né cessioni o acquisti intracomunitari di beni né scambi di servizi intra UE. Tali operazioni potevano essere poste in essere soltanto a partire dallo scadere di tale termine se, a seguito del controllo preventivo, non fosse intervenuto il provvedimento di diniego.

Nuova disciplina

- Il soggetto passivo (diversamente da quanto precedentemente disposto) ottiene l'iscrizione nella banca dati VIES già al momento della attribuzione della partita IVA o, se la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie è manifestata successivamente, al momento in cui manifesta tale volontà.
- Per i soggetti già titolari di Partita IVA, la richiesta di inclusione nella banca dati VIES potrà avvenire esclusivamente in **modalità telematica**, tramite i **servizi on line** disponibili sul sito dell'Agenzia delle entrate, e l'inclusione nella stessa banca dati avrà **effetto immediato**.
- Per coloro, invece, che dichiarano di volere effettuare operazioni intracomunitarie in sede di dichiarazione di inizio attività, l'inclusione nella banca dati VIES avverrà contestualmente all'attribuzione della Partita IVA.

Esclusione

- L'esclusione può essere disposta nel caso in cui i predetti soggetti non abbiano presentato alcun elenco riepilogativo delle operazioni intracomunitarie per 4 trimestri consecutivi.
- In tal caso, la norma presume che gli stessi non intendano più effettuare operazioni intracomunitarie e, pertanto, l'Ufficio, previo invio di apposita comunicazione all'interessato, procede all'esclusione della relativa partita IVA dal VIES.

Decorrenza

La verifica sui 4 trimestri consecutivi di mancata presentazione degli elenchi Intra opera **dal 13.12.2014**, essendo ininfluenti i trimestri antecedenti l'entrata in vigore del decreto.

Favor rei

- Non è più sanzionabile il comportamento posto in essere da un soggetto passivo che avesse effettuato operazioni intracomunitarie prima che fossero trascorsi i 30 giorni, entro i quali l'Ufficio avrebbe potuto emettere un provvedimento di diniego all'iscrizione al VIES.
- In particolare, qualora il provvedimento di irrogazione delle sanzioni non sia divenuto definitivo, non saranno applicabili le sanzioni previste dall'art. 6 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 471.





ELENCHI INTRASTAT SERVIZI (art. 23)

Prossime modifiche agli elenchi delle prestazioni di servizi

- Con provvedimento dell'Agenzia delle Dogane, entro 90 giorni dal 13.12.2014, sono apportate modifiche al contenuto degli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi generiche (vale a dire alle prestazioni di servizi per le quali il presupposto territoriale si realizza nello Stato in cui è stabilito il committente) rese a soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione Europea e quelle da questi ultimi ricevute.
 - Il contenuto dei modelli Intrastat relativo alle prestazioni di servizi rese o ricevute sarà ridotto alle seguenti informazioni:
 - numeri d'identificazione IVA delle controparti;
 - valore totale delle transazioni:
 - codice indicativo del tipo di prestazione resa o ricevuta;
 - paese di pagamento.
 - Conseguentemente, è disposta l'abrogazione dell'obbligo di fornire le altre informazioni, quali il
 numero e la data della fattura, le modalità di incasso o pagamento dei corrispettivi e di
 erogazione del servizio, non essendo le stesse essenziali ai fini di un'analisi del rischio. In tal modo,
 gli obblighi informativi connessi alle prestazioni di servizio intracomunitarie saranno maggiormente
 adeguati agli standard degli altri Paesi europei.

Decorrenza

• Le nuove modalità di compilazione si rendono applicabili a partire dalla data che sarà indicata dall'apposito provvedimento.

DENUNCIA DEI PREMI DI ASSICURAZIONE INCASSATI DAGLI OPERATORI ESTERI (art. 24)

Denuncia dei premi

- Il rappresentante fiscale delle imprese estere deve procedere alla presentazione di una denuncia annuale (e non più mensile) dei premi e accessori incassati nell'anno solare precedente, entro il 31.05 di ciascun anno.
- Analoga previsione è stata, inoltre, inserita con riferimento alle imprese di assicurazione estere che non si avvalgono di un rappresentante fiscale.

Decorrenza

- Poiché la denuncia da presentare entro il 31.05 di ogni anno si riferisce ai premi e accessori incassati nell'anno solare precedente, per gli assicuratori esteri, il nuovo termine di presentazione della dichiarazione trova applicazione in relazione ai premi e accessori incassati a decorrere dal 1.1.2015.
- Pertanto, tali soggetti qualora abbiano presentato tutte le denunce mensili per i premi incassati nel 2014 presenteranno la prima dichiarazione annuale entro maggio 2016, relativamente ai premi e accessori incassati nel 2015.

OMISSIONE O INESATTEZZA DATI STATISTICI ELENCHI INTRASTAT (art. 25)

Soggetti interessati • L'omissione o l'inesattezza dei dati statistici negli elenchi Intrastat (punita con la sanzione da 516,00 a 5.164,00 euro) si applica alle sole imprese che realizzano scambi commerciali con i paesi dell'Unione Europea per un ammontare pari o superiore a 750.000 euro.

Sanzione per ciascun periodo

• La sanzione prevista è applicata una sola volta per ogni elenco Intrastat mensile inesatto o incompleto, a nulla rilevando il numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nello stesso.





ELIMINAZIONE DI ADEMPIMENTI SUPERFLUI

QUOTE DI AMMORTAMENTO FINANZIARIO (art. 26)

Disciplina previgente

• Le imprese operanti nel settore della costruzione e dell'esercizio di opere pubbliche in concessione potevano ammortizzare il costo dei beni in uso in quote costanti oppure, **previa autorizzazione**, dedurre quote di ammortamento differenziate proporzionali alle quote previste nel piano economico finanziario della concessione. Tale ultimo aspetto, quindi, imponeva l'onere, ogni qual volta tali imprese provvedevano a rideterminare il proprio "**piano economico finanziario**", di richiedere la predetta autorizzazione.

Disciplina attuale

- La disposizione riduce gli adempimenti a carico dei soggetti operanti nei predetti settori, eliminando la previsione secondo cui la deduzione di quote di ammortamento, determinate in misura diversa da quella ordinaria (ossia, per quote costanti), doveva essere oggetto di un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
- Si ritiene consentita la deduzione di quote di ammortamento secondo lo stesso criterio di proporzionalità adottato nel piano economico finanziario della concessione, nei limiti della quota imputata in bilancio.
- L'ultimo inciso dell'art. 104, c. 4 del TUIR prevede che le quote di ammortamento differenziato deducibili siano determinate "includendo nel costo ammortizzabile gli interessi passivi anche in deroga alle disposizioni del comma 1 dell'articolo 110".

RITENUTE DEGLI AGENTI CON DIPENDENTI O TERZI (art. 27)

Oggetto

- L'art. 25-bis, c. 1 D.P.R. n. 600/1973 prevede l'applicazione di una ritenuta a titolo d'acconto dell'IRPEF o dell'IRES dovuta dai percipienti all'atto del pagamento delle provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.
- La base imponibile della ritenuta è pari al 50% dell'ammontare delle provvigioni. Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che, nell'esercizio della loro attività, si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è pari al 20% dell'ammontare delle provvigioni stesse.

Disciplina previgente

- L'art. 3 del D.M. 16.04.1983 prevede che:
- la dichiarazione debba essere spedita al committente, preponente o mandante, **per ciascun anno solare**, entro il 31.12 dell'anno precedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- se le condizioni previste per la riduzione al 20% della base imponibile della ritenuta si verificano in corso d'anno, la relativa dichiarazione deve essere presentata non oltre 15 giorni da quello in cui le condizioni stesse si sono verificate. Entro lo stesso termine devono essere dichiarate le variazioni in corso d'anno che fanno venire meno le predette condizioni:
- se per l'anno o frazione di anno in cui ha inizio l'attività il percipiente, presumendo il verificarsi delle relative condizioni, intende avvalersi della riduzione al 20% della base imponibile delle ritenute, deve farne dichiarazione non oltre i 15 giorni successivi alla stipula dei contratti, o accordi, di commissione, di agenzia, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari o alla eseguita mediazione.

• Un apposito decreto di attuazione dovrà prevedere che la dichiarazione:

- possa essere trasmessa anche tramite possta elettronica certificata;
- non possa avere limiti di tempo e sia valida fino a revoca ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente.
- Sebbene l'attuazione sia demandata a un decreto ministeriale di attuazione, si ritiene che, nelle more
 dell'adozione del decreto di attuazione e coerentemente con le finalità di semplificazione della legge
 delega, sia possibile la trasmissione della dichiarazione prevista dal D.M. 16.04.1983 anche tramite posta
 elettronica certificata, rispettando comunque i termini ivi previsti.
- La dichiarazione, trasmessa con raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata, conserverà validità ai fini dell'applicazione della ritenuta sul 20% dell'ammontare delle provvigioni anche oltre l'anno cui si riferisce. In altri termini, le dichiarazioni inviate dall'agente entro il 31.12.2013 o entro i 15 giorni successivi al verificarsi dei presupposti, oppure ancora entro i 15 giorni successivi alla stipula dei contratti o alla esecuzione della mediazione, conservano validità fino alla perdita dei requisiti.
 - Pertanto, in tali casi, nel presupposto del mantenimento dei requisiti previsti dal D.M. 16 aprile 1983, non dovrà essere nuovamente inviata la dichiarazione entro il 31.12.2014.
 - Rimane fermo l'obbligo di dichiarare con le medesime modalità il venire meno delle predette condizioni entro 15 giorni dalla data in cui si verificano.

Disciplina futura





ABROGAZIONE SOLIDARIETÀ PASSIVA IN MATERIA DI APPALTI (art. 28)

Disciplina previgente

- Sulla base della disciplina previgente sussisteva la responsabilità solidale **dell'appaltatore** per il versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute **dal subappaltatore** in relazione ai dipendenti impiegati nell'ambito del contratto di **subappalto**.
- Nel rapporto tra committente e appaltatore, la norma prevedeva, in luogo della responsabilità solidale, l'applicazione di una sanzione da 5.000,00 a 200.000,00 euro, qualora il committente avesse pagato il corrispettivo del contratto di appalto senza aver ottenuto idonea documentazione circa la correttezza del versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dovute dall'appaltatore e dal subappaltatore.

Nuova disciplina

- È stata disposta l'abrogazione degli adempimenti amministrativi sopra richiamati.
- Tuttavia, al fine di contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale nell'ambito degli appalti, è stata prevista una corrispondente modifica all'art. 29, c. 2 del D.Lgs. 10.09.2003, n. 276 (cd. legge Biagi), che stabilisce, in materia di appalti di opere o di servizi, una responsabilità solidale del committente imprenditore o datore di lavoro con l'appaltatore (ed eventuali subappaltatori) per la corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi, nonché dei contributi previdenziali e assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.
- È stato previsto l'obbligo, per il committente, di assolvere, ove previsto, gli adempimenti del sostituto d'imposta, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 600/1973.

Favor rei

- Non trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria (da euro 5.000 a euro 200.000) posta a carico del committente per le violazioni commesse prima del 13.12.2014 e non ancora definitive alla medesima data.
- Lo stesso principio non trova applicazione in relazione alla responsabilità solidale prevista in capo all'appaltatore per violazioni commesse dal subappaltatore entro la data del 13.12.2014, posto che il principio del favor rei trova applicazione con esclusivo riferimento alle fattispecie sanzionatorie rimanendo, per contro, regolata dal principio generale della successione delle leggi nel tempo e, in particolare, dal principio d'irretroattività, l'applicazione della norma precettiva, tra cui è annoverata quella costitutiva della responsabilità per l'imposta.

ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ E RESPONSABILITÀ DEI LIQUIDATORI (art. 28)

Effetti dell'estinzione della società

 Ai soli fini della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società, disciplinata dall'art. 2495 del Codice Civile, produce effetto trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese.

Trattandosi di norma procedurale, si ritiene che la stessa trovi applicazione anche per attività di controllo fiscale riferite a società che hanno già chiesto la cancellazione dal Registro delle imprese o già cancellate dallo stesso prima del 13.12.2014.

Responsabilità dei liquidatori

- È prevista una diretta responsabilità dei **liquidatori** delle società che hanno distribuito utili ai soci in violazione dell'obbligo di rispettare il grado di privilegio dei crediti relativi all'anno di liquidazione oppure ad anni precedenti, salvo prova contraria.
- In sostanza, ove i liquidatori non riescano a dimostrare di aver assolto tutti gli oneri tributari, comprese le ritenute dei lavoratori dipendenti, prima dell'assegnazione dei beni ai soci, ovvero di non aver estinto con precedenza crediti di rango inferiore in danno di quelli tributari, gli stessi rispondono in proprio del versamento dei tributi dovuti dalla società estinta, nei limiti dei crediti di imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti. Quindi, rispetto alla precedente formulazione, l'onere probatorio è traslato sul liquidatore (inversione dell'onere della prova).
- La responsabilità dei soci ed amministratori, invece già prevista nei limiti delle somme e/o dei beni
 ricevuti nel corso della liquidazione o nel corso degli ultimi 2 periodi di imposta anteriori alla messa in
 liquidazione, fatte salve ulteriori responsabilità è parametrata al valore dei beni sociali ricevuti, che si
 presume, salva prova contraria, proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio o
 associato.





SEMPLIFICAZIONI E COORDINAMENTI NORMATIVI

REGIME FORFETARIO DELLE SPONSORIZZAZIONI (art. 29)

Regime forfetario di detrazione IVA

- Il regime forfetario recato dall'art. 74, c. 6 D.P.R. n. 633/1972 stabilisce, in via generale, la forfetizzazione della detrazione nella misura del 50% dell'imposta relativa alle operazioni imponibili.
- Per le cessioni e concessioni di diritti di ripresa televisiva e trasmissione radiofonica è prevista, invece, una percentuale ridotta di detrazione forfetizzata pari a 1/3.
- Anteriormente alle modifica introdotta, una specifica percentuale di detrazione forfetizzata era stabilita anche per le operazioni di sponsorizzazione nella misura pari al 10%.

Novità

- La modifica normativa, avendo eliminato, nella disposizione di cui all'art. 74, c. 6 del D.P.R. n. 633/1972, il riferimento alle prestazioni di sponsorizzazione e alla relativa percentuale di detrazione forfetizzata del 10%, ha così ricondotto le medesime nella regola generale della forfetizzazione della detrazione nella misura del 50%.
 - Il regime forfettario IVA di cui trattasi è riservato, per espressa previsione normativa, ai soggetti che organizzano attività di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al D.P.R. 640/1972 ed è esteso, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 544/1999, anche agli enti che esercitano l'opzione per l'applicazione delle disposizioni agevolative di cui alla L. 398/1991.
 - In particolare, sono ammessi all'esercizio dell'opzione per le disposizioni di favore di cui alla L. 398/1991 e, quindi, in presenza di tale opzione, applicano il regime forfetario IVA, i seguenti soggetti:
 - le associazioni e le società sportive dilettantistiche (art. 1, L. 398/1991 e art. 90, c. 1 L. 289/2002);
 - le associazioni senza fini di lurco e pro loco (art. 9-bis, D.L. 30/12/1991, n. 417, conv. L. 6.2.1992, n. 66);
 - le associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro (art. 2, c. 31 L. 24.12.2003, n. 350).

ENTI CON OPZIONE DI CUI ALLA L. 398/1991 (art. 29)

Soggetti interessati

• Tali soggetti applicano il regime forfetario IVA, in relazione a tutti i proventi (derivanti anche da attività diverse da quelle di intrattenimento) conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali e, quindi, in relazione anche ai proventi relativi a prestazioni di pubblicità.

Disciplina previgente

 Prima della modifica introdotta, gli enti in parola applicavano la forfetizzazione della detrazione IVA distinguendo le prestazioni di pubblicità (detrazione forfetizzata del 50%) da quelle di sponsorizzazione (detrazione forfetizzata del 10%).

Disciplina attuale

- La previsione di un'unica percentuale (50%) di detrazione forfetaria per le operazioni di sponsorizzazione e di pubblicità è stata adottata proprio con particolare riferimento ai soggetti che optano per il regime di cui alla L. 398/1991, in un'ottica di semplificazione e di riduzione delle incertezze applicative causate dalla distinzione tra pubblicità e sponsorizzazione.
- A seguito della modifica introdotta, pertanto, per gli enti in argomento la distinzione tra le prestazioni di pubblicità e quelle di sponsorizzazione non è più necessaria, in quanto la percentuale di detrazione forfettizzata è uniformata nella misura del 50%.

ENTI ESERCENTI ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO (art. 29)

Soggetti interessati

Per i soggetti che esercitano attività di intrattenimento il regime forfetario IVA trova applicazione solo per i
proventi che concorrono a formare la base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti (ISI), mentre, per i
proventi non soggetti a ISI, l'IVA si applica secondo i criteri ordinari.

Novità

- A seguito della modifica, i citati soggetti applicano la forfettizzazione della detrazione nella misura del 50% alle sole prestazioni di sponsorizzazione.
- Gli stessi soggetti, tuttavia, anche dopo la modifica introdotta, continuano ad assoggettare le prestazioni pubblicitarie alle regole ordinarie di detrazione dell'IVA di cui agli artt. 19 e seguenti del D.P.R. n. 633/1972.





VALORE DEGLI OMAGGI (art. 30)

Limite di 50 euro

- Il legislatore ha adottato, anche ai fini IVA, il limite di 50 euro già previsto (fino dal 1.1.2008) ai fini della deducibilità dal reddito d'impresa dei costi sostenuti per le spese di rappresentanza dall'art. 108, c. 2 del
- È pertanto elevato da 25,82 a 50 euro l'importo utilizzato quale riferimento sia per l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'imposta delle cessioni gratuite di beni e servizi, sia ai fini della detrazione dell'imposta afferente le spese di rappresentanza.

Effetti

Cessioni gratuite di beni

gratuite

di servizi

 Si considera fuori dal campo di applicazione dell'imposta la cessione gratuita di beni, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa, il cui costo unitario sia uguale o inferiore a 50 euro (risultando, quindi, superato il precedente limite di 25,82 euro).

Prestazioni

- Si considerano fuori del campo di applicazione dell'imposta le prestazioni di servizi il cui valore sia inferiore o uguale a 50 euro, anche se effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
- In seguito alle modifiche in esame, l'importo di 50 euro diviene la soglia massima comune sia ai fini della deducibilità dal reddito di impresa del costo sostenuto per l'acquisto di beni distribuiti gratuitamente, sia al fine di individuare l'IVA detraibile relativa a tali beni.

RETTIFICA IVA CREDITI NON RISCOSSI (art. 31)

Note di variazione in diminuzione

È stata estesa la portata dell'art. 26, c. 2 D.P.R. 633/1972, disciplinante le fatture rettificative (c.d. "note di variazione in diminuzione"), ossia le note che i cedenti/prestatori hanno facoltà di emettere ogni qual volta l'ammontare imponibile o l'imposta di un'operazione già registrata si riduca in conseguenza di eventi patologici (dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili, mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose), nonché in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente.

Novità

- Le note di variazione possono essere emesse senza limiti temporali (salvo il termine per esercitare il corrispondente diritto di detrazione) a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, ai sensi dell'articolo 182-bis del R.D.16.03.1942, n. 267, ovvero di un piano attestato, ai sensi dell'articolo 67, c.3, lett. d), del R.D.16.03.1942, n. 267, pubblicato nel Registro delle Imprese.
- Come emerge dalla relazione illustrativa alla modifica normativa de qua, la stessa ha inteso allineare la disciplina attualmente in vigore della deducibilità delle perdite su crediti, con riferimento alle imposte sui redditi (art. 101 TUIR), e la disciplina IVA prevista dal citato art. 26, attribuendo autonoma rilevanza alla rideterminazione dei crediti generata da tali particolari procedure.

REGIME FISCALE DEI BENI SEQUESTRATI (art. 32)

Oggetto

• È stato riformulato il comma 3-bis dell'art. 51 del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 [c.d. "Codice delle leggi antimafia"], con il quale è definito un regime fiscale speciale per i beni immobili oggetto dei provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva.

Regime previgente

Nella precedente formulazione la norma prevedeva, a far data dal 1.01.2013, un'esenzione da imposte, tasse e tributi dovuti in relazione ai beni immobili oggetto dei provvedimenti di prevenzione; esenzione, comunque, temporanea dal momento che, in caso di restituzione dei suddetti beni al soggetto sottoposto alla misura cautelare, era prevista la liquidazione, in capo a quest'ultimo, di quanto dovuto per il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria.

Normativa attuale

- Per effetto della nuova formulazione, a decorrere dal 1.01.2014, in luogo della "esenzione" è disposta la "sospensione del versamento" da imposte, tasse e tributi il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso di un bene immobile.
- Quanto al reddito prodotto dai beni immobili oggetto dei provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva, è disposta espressamente l'irrilevanza dello stesso, ai fini della determinazione complessiva delle imposte sui redditi, qualora sia determinato secondo le regole del reddito fondiario.





ALLINEAMENTO DELLA DEFINIZIONE DI "PRIMA CASA" (art. 33)

Oggetto

 Sono modificati i criteri per individuare le case di abitazione per le quali è possibile fruire dell'agevolazione "prima casa" ai fini IVA (ossia l'applicazione dell'aliquota ridotta del 4% agli atti imponibili a IVA che abbiano ad oggetto detti immobili).

Agevolazione IVA "prima casa"

- Per effetto delle modifiche apportate al **numero 21)** della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 633/1972, l'aliquota IVA del 4% si applica ricorrendo le ulteriori condizioni previste a tal fine (nota II-bis all'art. 1, Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131) agli atti di trasferimento o di costituzione di diritti reali aventi ad oggetto case di abitazione (anche in corso di costruzione) classificate o classificabili nelle categorie catastali **diverse** dalle seguenti:
 - cat. A/1 abitazioni di tipo signorile;
 - cat. A/8 abitazioni in ville;
 - cat. A/9 castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici.
- L'applicazione dell'agevolazione IVA "prima casa" è, dunque, vincolata alla categoria catastale dell'immobile, non assumendo più alcun rilievo, ai fini dell'individuazione delle case di abitazione oggetto dell'agevolazione, le caratteristiche previste dal D.M. Lavori Pubblici 2.08.1969, che contraddistinguono gli immobili "di lusso".

L'agevolazione IVA "prima casa" non trova applicazione in relazione ai trasferimenti di immobili non abitativi, quali quelli rientranti nella categoria catastale A/10 – uffici e studi privati.

Case di abitazione diverse dalla "prima casa"

- Il numero 127-undecies) della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972 prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 10% agli atti di trasferimento o di costituzione di diritti reali aventi a oggetto case di abitazione (anche in corso di costruzione) non "di lusso", secondo i criteri di cui al D.M. Lavori Pubblici 2.8.1969 per le quali non ricorrono le condizioni previste per l'applicazione dell'agevolazione "prima casa", richiamate dal numero 21) della Tabella A, parte II, allegata al medesimo D.P.R. n. 633/1972.
- L'art. 33 del decreto semplificazioni non ha coordinato il numero 127-undecies) con la nuova formulazione del numero 21) della parte II della medesima Tabella.
- In base a un'interpretazione sistematica delle citate disposizioni in materia di trasferimenti immobiliari, deve ritenersi che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA del 10% alle cessioni o agli atti di costituzione di diritti reali aventi ad oggetto case di abitazione diverse dalla "prima casa", non assume più alcun rilievo la definizione di "abitazione di lusso" di cui al D.M. Lavori Pubblici 2.08.1969 che deve, pertanto, ritenersi superata.

Appalti per la costruzione di fabbricati "Tupini"

- II n. 39) della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972 prevede l'applicazione dell'aliquota IVA in misura del 4% alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui all'art. 13 L.408/1949 (c.d. fabbricati Tupini), effettuate nei confronti dei soggetti che svolgono attività di costruzione di immobili per la successiva vendita o di soggetti per i quali ricorrono le condizioni richiamate nel n. 21) [condizioni agevolazioni "prima casa"].
- Anche in tal caso ai fini dell'individuazione delle abitazioni la cui costruzione può fruire dell'aliquota agevolata prevista per la "prima casa", nonché ai fini dell'individuazione dei fabbricati Tupini, rileva, in luogo delle caratteristiche dell'abitazione (di lusso secondo il D.M. Lavori Pubblici 2.08.1969), soltanto la classificazione catastale dell'immobile.
- In entrambi i casi, deve trattarsi di immobili classificati o classificabili catastalmente in categorie diverse dalle cat. A/1, cat. A/8, cat. A/9.

VIOLAZIONI IN MATERIA DI ATTESTAZIONE DALLA PRESTAZIONE ENERGETICA (art. 34)

Oggetto

• È modificato l'art. 6, c. 3 del D.Lgs. 19.08.2005, n. 192, individuando nel Ministero dello Sviluppo Economico l'amministrazione competente all'irrogazione delle sanzioni nei casi di violazioni relative alle disposizioni in materia di attestato di prestazione energetica.

Novità

 L'Agenzia delle Entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dello Sviluppo Economico, individuerà, nel quadro delle informazioni disponibili, acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti, quelle considerate rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio e le trasmetterà, in via telematica, allo stesso Ministero dello Sviluppo Economico per l'accertamento e la contestazione della violazione.





AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ DI ASSISTENZA FISCALE (art. 35)

Requisiti per l'attività di assistenza fiscale

• Il decreto semplificazioni modifica il D.M. 31.05.1999, n. 164 (Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 241/1997) e, in particolare, gli artt. 7, 10 e 11.

Con il nuovo decreto legislativo sono introdotti più stringenti requisiti per l'attività di assistenza fiscale.

Massimale

- È stato adeguato il massimale della polizza di assicurazione della responsabilità civile da 2 miliardi di lire a 3 milioni di euro.
- In particolare, il massimale deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non inferiore al limite previsto, e trova applicazione con riferimento al rilascio dei visti di conformità su tutti i modelli di dichiarazione e non solo con riferimento al 730.
- Per quanto riguarda la decorrenza del nuovo massimale, in assenza di una specifica previsione al riguardo, trova applicazione la data del 13.12.2014.

Procedimento di autorizzazione

- La nuova norma è diretta ad assicurare un adeguato livello dei servizi erogati anche mediante la revisione dei requisiti dimensionali dei CAF.
- In particolare, la previsione della presenza sul territorio in almeno 1/3 delle province è ritenuta una condizione idonea a garantire un adeguato livello di servizi.
- La norma, inoltre, stabilisce che detto requisito possa essere raggiunto complessivamente per i CAF riconducibili alla medesima associazione od organizzazione o a strutture da esse delegate riconoscendo il valore della matrice associativa nella costituzione dei CAF.

Formula organizzativa dei centri

- Per l'attività di assistenza fiscale, oltre alle società di servizi, i centri possono avvalersi esclusivamente di lavoratori autonomi individuati tra gli intermediari di cui all'art. 3, c. 3, lett. a) e b) del D.P.R. 322/1988, che agiscono in nome e per conto del centro stesso.
- I CAF, pertanto, potranno avvalersi:
- degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
- degli iscritti, alla data del 30.09.1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o del diploma di ragioneria.
- Le nuove disposizioni si applicano sia ai CAF dipendenti sia ai CAF impresa.

Relazione tecnica iniziale

• Sono stabiliti i requisiti e il contenuto della relazione tecnica che le società devono presentare all'atto della richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale.

Relazione tecnica annuale

- Al fine di garantire una continuità dei livelli di servizio, i CAF-dipendenti presentano annualmente all'Amministrazione Finanziaria una relazione tecnica in ordine:
 - alla capacità operativa e alle risorse umane utilizzate, con indicazione delle tipologie di rapporti di lavoro instaurati e alla formazione svolta;
 - all'affidamento a terzi dell'attività di assistenza fiscale;
 - ai controlli effettuati, volti a garantire la qualità del prodotto, la qualità e l'adequatezza dei livelli di servizio;
 - al numero di dichiarazioni validamente trasmesse all'Agenzia delle entrate.
- La relazione deve essere presentata, dopo il primo anno di attività, entro il 31.01 dai CAF-dipendenti, con riferimento all'attività svolta nell'anno precedente.

Controllo Agenzia Entrate

• L'Agenzia delle Entrate verifica che il numero delle dichiarazioni, validamente trasmesse da ciascun centro, sia almeno pari all'1% del rapporto risultante tra la media delle dichiarazioni trasmesse dal centro nel triennio precedente e la media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel medesimo triennio.





SOPPRESSIONE OBBLIGO DI DEPOSITARE COPIA DELL'APPELLO PRESSO C.T.P. (art. 36)

Oggetto

 Ai fini della ritualità della proposizione dell'appello tributario non è più necessario procedere al deposito di copia del gravame presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale.

Decorrenza

- In mancanza di specifica disposizione transitoria, opera il principio generale secondo cui la norma processuale sopravvenuta trova applicazione anche con riguardo ai singoli atti di processi già in corso.
- Conseguentemente, la nuova disposizione si applica agli appelli notificati dal 13.12.2014.

Per gli appelli notificati fino al 12.12.2014, invece, si ritiene prudenzialmente che continui a valere la precedente disciplina e, quindi, resta necessario procedere al deposito di copia del gravame presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale, tenendo presente che l'adempimento, secondo quanto chiarito con orientamento consolidato, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica dell'appello, termine stabilito per la costituzione in giudizio dell'appellante.

EDITORE E PROPRIETARIO:

Centro Studi Castelli Srl Via Bonfiglio, 33 - 46042 Castel Goffredo MN

SITO WEB: www.ratio.it

E-MAIL: servizioclienti@gruppocastelli.com

DIRETTORE RESPONSABILE: Anselmo

Castell

VICE DIRETTORE: Stefano Zanon

CONSIGLIO DI REDAZIONE:

Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Anselmo Castelli, Carlo Enrico Corona, Alessandro Pratesi, Roberto Stanghellini, Massimiliano Todeschi, Stefano Zanon.

COMITATO DI ESPERTI:

O. Araldi, R. Benesperi, L. Dall'Oca, F. Donato, A. Grassotti, P. Meneghetti, F. Piccinelli, F. Poggiani, A. Pratesi, R.A. Rizzi, G. Saccenti, A. Scaini, M.T. Tessadri, G.P. Tosoni.

DIFFUSIONE: Circolare diffusa per e-mail.

SERVIZIO ABBONAMENTI:

Centro Studi Castelli Srl Tel. 0376/775130 Fax. 0376/770151 lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30

L'Editore e la Direzione declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

Informativa Privacy - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 7 D. Lgs. 196/2003 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio 33, Tel.0376-775130 Fax 0376-770151 - privacy@gruppocastelli.com I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy.



